

028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 28 - Trasferimento del centro degli interessi principali.

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

note - modifiche e precedente normativa di riferimento |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 \(Art. 9.Competenza\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 27 Competenza per materia e per territorio - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.Competenza. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

[027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 \(Art. 9.Competenza\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 27 Competenza per materia e per territorio - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.Competenza. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Capo II Competenza

028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 27 Competenza per materia e per territorio 1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o

.....

[028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 \(Art. 9.\(Competenza\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali 1. Il trasferimento del centro degli

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA